

Nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio pervenga alla conclusione che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale è incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81, si dovrebbe interpretare la clausola 5, punto 1, dello stesso nel senso che anch'essa osta a siffatta disciplina.

(¹) GU C 282 del 24 settembre 2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scotland), Edinburgh (Regno Unito) il 30 gennaio 2012 — Andrius Kulikauskas/Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt

(Causa C-44/12)

(2012/C 109/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Parti

Ricorrente: Andrius Kulikauskas

Convenuti: Macduff Shellfish Limited, Duncan Watt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, con riferimento alla direttiva rifiuta (2006/54/CE) (¹), costituisca discriminazione illegittima riservare ad una persona («A») un trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza di una donna («B»).
- 2) Se, con riferimento alla direttiva rifiuta (2006/54/CE), costituisca discriminazione illegittima riservare ad una persona («A») un trattamento meno favorevole per ragioni collegate alla gravidanza di una donna («B») che sia (i) la sua partner, o (ii) altrimenti legata alla persona A.

(¹) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); GU L 204, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles (Belgio) il 30 gennaio 2012 — Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés/Radia Hadj Ahmed

(Causa C-45/12)

(2012/C 109/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

Resistente: Radia Hadj Ahmed

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nel caso in cui una cittadina di uno Stato terzo (nella fattispecie, di cittadinanza algerina) abbia ottenuto da meno di cinque anni un permesso di soggiorno in uno Stato membro (nella fattispecie, il Belgio) per ricongiungersi, in assenza di matrimonio o di unione registrata, ad un cittadino di un altro Stato europeo (nella fattispecie, una persona di cittadinanza francese), da cui ha un figlio (cittadino francese), detta cittadina rientri nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 (¹) quale familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, ai fini della concessione, quale beneficiaria, di prestazioni familiari garantite a favore di un altro figlio cittadino di un paese terzo (nella fattispecie, di cittadinanza algerina) benché nel frattempo sia cessata la convivenza con il padre del minore di cittadinanza francese.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se alla luce delle circostanze di cui a quest'ultima e in considerazione della presenza nel suo nucleo familiare del minore di cittadinanza francese, detta cittadina di uno Stato terzo o il minore cittadino di uno Stato terzo rientrino nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 quali familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro ai fini della concessione di prestazioni familiari garantite a favore del figlio di cittadinanza algerina.
- 3) In caso di risposta negativa alle questioni che precedono, se, alla luce delle circostanze di cui alla prima questione, detta cittadina di un paese terzo benefici, in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della direttiva 2004/38 (²) in combinato disposto con l'articolo 12 CE (diventato articolo 18 TFUE), dello stesso trattamento giuridico dei cittadini nazionali fin quando il diritto di soggiorno non le venga revocato, cosicché va escluso che lo Stato belga possa imporle il rispetto del requisito della durata della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite mentre tale requisito non opera nei confronti dei beneficiari nazionali.
- 4) In caso di risposta negativa alle questioni che precedono, se, alla luce delle circostanze di cui alla prima questione e in quanto madre di un cittadino dell'UE, detta cittadina di un paese terzo benefici, in forza degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio di parità di trattamento cosicché va escluso che lo Stato belga possa imporle il rispetto del requisito della durata della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite a favore di un altro dei suoi figli, cittadino

di un paese terzo, laddove detto requisito della durata della residenza non sia richiesto nel caso di un minore avente la cittadinanza dell'UE.

- (¹) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
- (²) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ankenævnet for Uddannelsesstøtten (Danimarca) il 26 gennaio 2012 — LN

(Causa C-46/12)

(2012/C 109/12)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Ankenævnet for Uddannelsesstøtten

Parte

Ricorrente: LN

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sul soggiorno (¹), significhi che uno Stato membro (Stato membro ospitante), nel valutare se una persona possa essere considerata un lavoratore avente diritto agli aiuti agli studi, possa tener conto del fatto che detta persona si è recata nello Stato membro ospitante con lo scopo principale di seguire un corso di studi, con la conseguenza che lo Stato membro ospitante non è tenuto a versare un aiuto agli studi alla stessa persona (v. il summenzionato articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sul soggiorno).

- (¹) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze (Repubblica ceca) il 7 febbraio 2012 — Marián Baláz

(Causa C-60/12)

(2012/C 109/13)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Vrchní soud v Praze

Parti

Appellante: Marián Baláz

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» di cui all'articolo 1, lettera a), punto iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005 (¹), relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (in prosieguo: la «decisione quadro») debba essere interpretata come una nozione autonoma di diritto dell'Unione europea.
- 2) a) Per l'ipotesi in cui la risposta alla prima questione fosse affermativa, per essere riconosciuto come «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), della decisione quadro, quali tratti distintivi generali deve avere un organo giurisdizionale di uno Stato, che su iniziativa della persona interessata può trattare la sua causa riguardante una decisione emessa da un organo diverso da un giudice (organo amministrativo).
- b) Se l'Unabhängiger Verwaltungssenat possa essere considerato un'«autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), della decisione quadro.
- c) Per l'ipotesi in cui la risposta alla prima questione fosse negativa, se la nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), della decisione quadro, debba essere interpretata dall'organo competente dello Stato di esecuzione secondo il diritto dello Stato il cui organo ha emanato la decisione ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), della decisione quadro, oppure in base al diritto dello Stato che decide sul riconoscimento ed esecuzione della predetta decisione.
- 3) Se la «possibilità di essere giudicata» «da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), della decisione quadro, sia rispettata anche nel caso in cui la persona interessata non possa conseguire direttamente la trattazione della causa dinanzi ad un'«autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale», ma debba dapprima impugnare la decisione di un organo diverso da un giudice (organo amministrativo) con un mezzo di ricorso in esito alla cui presentazione la decisione di detto organo diviene inefficace, viene avviato un procedimento ordinario dinanzi al medesimo organo e per la prima volta contro la decisione di quest'ultimo, in tale procedimento ordinario, è possibile proporre un ricorso sul quale decide un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale.